

COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

Oggetto:

Piano economico finanziario (PEF) TARI Anno 2020 – Determinazioni.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **31** del mese di **DICEMBRE** alle ore **13,00** presso il Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale: Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	X	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE		X
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	X	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE		X
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE		X
BRESSI Davide	CONSIGLIERE	X	
		8	3

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

Oggetto:

Piano economico finanziario (PEF) TARI Anno 2020 – Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
 prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Villafalletto l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio C.S.E.A. – Consorzio servizi ecologia e ambiente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019,

in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario:

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, validato dallo stesso CSEA con verbale di deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 18.12.2020, da cui risulta un costo complessivo di € 251.774,00;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) riporta come gettito da "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" la somma di € 251.774,00 con uno scostamento rispetto alle spese previste di € 0;

VISTO che con deliberazione del Consorzio S.E.A. n. 22 del 18.12.2020 è stato validato dal Consiglio di Amministrazione il PEF MTR e la bozza di relazione di accompagnamento dello stesso da trasmettere ad ARERA con i dati economico finanziari e descrittivi reperiti dal gestore e dai documenti di servizio oltre ai dati di gestione consortile per farne parte integrante

Dato atto che questo comune è sede di discarica-impianto

Dato atto che la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di discarica è venuta meno in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito della L.R. 1/2018 che ha fatto venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno venendo a cessare per molti enti, tra i quali lo C.S.E.A.

Dato atto che attualmente è sorto un carteggio tra questo Comune ed il Consorzio SEA per la mancatas applicazione della tarifa agevolata e conseguente incrementodi spesa che il Comune, suo malgrado si trova contretto a sopportare;

Dato atto che dal 1.1.2020 il Consorzio S.E.A. non riconosce più a favore di questo comune l'applicazione della tariffa agevolata, scontata dell'80%, relativa al costo dello smaltimento finale degli RSU, che quindi passa da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, causando un aumento della spesa sul bilancio 2020 non programmata né sostenibile

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2020 questo comune ha approvato l'ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto "problematiche relative ai comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte"

Dato atto che la Regione Piemonte con nota del 14.12.2020 ad oggetto "Segnalazione inerente i comuni del Consorzio S.E.A. sede di impianto di discarica in riferimento alla legge 549/1995, articolo 3 commi 27 e 30 e della Legge Regionale 1/2018, articolo 38, comma 2 bis e alla contribuzione volontaria" ribadisce che la richiesta di variazione della norma regionale in materia non risulta al momento possibile in quanto il bilancio regionale non lo consente;

Dato atto quindi che lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non tiene conto delle nuove condizioni venutesi a creare per questo comune, ossia delle minori entrate dei contributi e delle maggiori spese per il costo smaltimento finale degli RSU, che incidono in modo pesante sulla gestione del ciclo dei rifiuti, già a decorrere dall'anno finanziario 2020 e che pertanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2022, redatto sulla base dei costi del rendiconto 2020, ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, in quanto permette di introitare una tariffa massima complessiva inferiore alla spesa complessiva;

RIBADITO che la comunicazione dei dati relativi al PEF 2020 relativo ai costi standard 2018 e all'adeguamento rispetto alle tariffe 2019 applicate per il 2020 e l'assenza del Pef 2021 relativo ai costi storici 2019, determinano alla data odierna l'impossibilità di valutare l'impatto dei dovuti conguagli sulle tariffe TARI per l'anno 2021, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto

RITENUTO, conseguentemente , di dare atto altresì della possibile necessità di segnalare eventuali difformità sia a C.S.E.A. sia ad ARERA qualora non evitabile

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Villafalletto, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, rispetta il "costo standard" di gestione dei rifiuti.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole con riserva dell'organo di revisione economico – finanziario ex art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario – tributi, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di dare atto che la presente presa d'atto, in ragione della mancata presa d'atto delle nuove condizioni contrattuali applicate a questo comune, determina alla data odierna l'impossibilità di valutare l'impatto dei dovuti conguagli sulle tariffeTARI per l'anno 2021, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto
- 4. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif
- 5. di dare atto che dal PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta per il 2020: costo complessivo quantificato dal comune di Villafalletto: € 249.908,00 costo complessivo € 251.774,00 gettito da "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" € 251.774,00 scostamento tra spese ed entrate € 0,00 scostamento tra spese pef quantificato dal comune di Villafalletto e spese pef quantificato dal Consorzio S.E.A. € 1.866,00
- 6. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2020 e relativi allegati dovranno essere trasmessi, da parte di C.S.E.A. quale ente territorialmente competente mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE f.to SOLA Roberta **IL SEGRETARIO COMUNALE** f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

······· nor quindici giorni nubblicata all'Alba Brataria dal Can

OPPOSIZIONI:		
		IL SEGRETARIO COMUNALE f.to ZEROLI dott.ssa Sonia
Trasmessa alla Prefettura di Cuneo	con lettera prot.	in data
Trasmessa alla Corte dei Conti	con lettera prot.	in data
Trasmessa	con lettera prot.	in data
Il sottoscritto Segretario Comunale,	visti gli atti d'ufficio;	
Che la presente deliberazione:		
è divenuta esecutiva il giorno	20.02.2021	
Dichiarata immediatame	nte eseguibile (art. 134	4 comma 4 T.U.E.L.)
V 5 '40 ' 11	hhlicazione (art 134 co	omma 3 T.U.E.L.).
X Decorsi 10 giorni dalla pu	bonedzione (di t. 15 i ce	,

Li 20.02.2021